

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 9 dicembre 2000, n. 6533.

Annulla T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 23 novembre 1999, n. 1791.

La violazione delle norme in materia di propaganda elettorale, divieto di comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi di informazione determina sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili, ma non la nullità del procedimento elettorale.

Omissis.

5. Con un primo gruppo di censure, l'appellante lamenta che:

alla data del 20 maggio 1999 non erano stati pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di ... i programmi amministrativi dei partiti partecipanti alle elezioni, né i loro bilanci preventivi di spesa per la propaganda elettorale;

nel corso della campagna elettorale sono state ripetutamente violate le regole in materia di "par condicio";

l'amministrazione comunale ha operato una inammissibile campagna istituzionale.

Le censure sono infondate. L'eventuale violazione delle regole in materia di parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi, di propaganda elettorale e di comunicazione istituzionale non si riflette sulla validità delle operazioni elettorali, ma costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni a carico dei soggetti responsabili.

Ne consegue la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 comma 1 della legge 5 maggio 1993, proposta dal ricorrente in relazione all'articolo 48 della Costituzione, nella parte in cui permette di effettuare propaganda elettorale a pagamento.

Omissis.